



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo Di Pede	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice Delegato
Dott. Giuliana Gaudiano	Giudice

a scioglimento della riserva assunta dal Giudice Delegato all'udienza del 14.05.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso presentato in data 27.10.2020 dalla BPER Credit Management s.c.p.a., quale mandataria della BPER Banca s.p.a., inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della I.CA.CE.M. di Rinaldi Vincenzo Giuseppe & C. s.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili Rinaldi Vincenzo Giuseppe, Simone Carmela, Rinaldi Franca e Rinaldi Graziella (proc. n. 47/2020 R.G.Pref.);
- letto il ricorso presentato in data 04.12.2020 dalla I.CA.CE.M. di Rinaldi Vincenzo Giuseppe & C. s.n.c., con il quale la società debitrice ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F., entro un termine di cui ha chiesto la fissazione (proc. n. 2/2020 R.G.N.C.P., cui la proc. n. 47/2020 R.G.Pref. è stata riunita con provvedimento depositato in data 17.12.2020);
- letti gli atti e i documenti presenti nei fascicoli relativi alle procedure riunite innanzi indicate, nonché i verbali di udienza;
- sentito il Giudice Delegato;
- rilevato che con provvedimento depositato in 17.12.2020 e comunicato in pari data, è stato assegnato alla ricorrente termine di giorni sessanta per la presentazione della



proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F.;

- rilevato che con provvedimento depositato in data 19.01.2021 e comunicato in data 20.01.2021, in accoglimento dell'istanza depositata dalla ricorrente in data 11.01.2021, è stata concessa a quest'ultima proroga di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originario, per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F.;

- rilevato che con provvedimento depositato in data 17.03.2021 e comunicato in pari data è stata rigettata la seconda istanza di proroga depositata dalla ricorrente in data 17.03.2021 sul presupposto che il termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3, ove già prorogato, non sia ulteriormente prorogabile;

- rilevato che avverso tale ultimo provvedimento è stato proposto reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro;

- rilevato che, ciononostante, in data 09.04.2021 la ricorrente ha tempestivamente depositato la proposta e il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F., sicché, a prescindere dalle richieste avanzate dalla società debitrice con istanza depositata in data 05.05.2021, deve ritenersi ormai venuto meno l'interesse alla decisione del predetto reclamo;

- rilevato, peraltro, che il reclamo in questione appare *prima facie* infondato, tenuto conto, per un verso, che la legge fallimentare non contempla la possibilità di concedere una seconda proroga per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3, nonché, per altro verso, che la società debitrice non ha mai avanzato istanza di rimessione in termini, unica richiesta astrattamente suscettibile di accoglimento;

- rilevato che il piano presentato dalla ricorrente prevede che attraverso i flussi generati dalla continuità aziendale si procederà all'integrale pagamento delle spese in



prededuzione (quantificate complessivamente in € 129.000,00) e al pagamento in cinque anni del 20% dei debiti (pari, complessivamente, a € 2.163.381,00), aventi tutti natura chirografaria;

- letta la relazione depositata dal commissario in data 29.04.2021, in cui quest'ultimo ha osservato che *“il piano prevede una soluzione concordataria con continuità aziendale ed è caratterizzato da un contenuto soprattutto discorsivo con esposizione di valori non supportati documentalmente”*;

- rilevato, in particolare, che il commissario ha ravvisato le seguenti criticità: a) per quanto riguarda la liquidità, *“nel piano si afferma che “dal bilancio emerge una totale disponibilità liquida” di euro 141.925,58, di cui euro 31.828,08 per contanti in cassa ed euro 110.097,50 per disponibilità bancarie; non si producono però gli estratti conto o le certificazioni bancarie per consentire di riscontrare l'effettiva disponibilità della quota di liquidità giacente nei conti bancari”*; b) per quanto riguarda i crediti, *“ne viene menzionato l'ammontare complessivo, pari a 2.124.180,95 euro, e da quanto argomentato si evince che euro 404.489,41 di questi sarebbero integralmente realizzabili mentre i crediti verso clienti, pari a euro 1.719.691,54, sarebbero realizzabili nella misura del 70%; in proposito è da rilevare che tali affermazioni non sono supportate da alcuna documentazione che attesti, con dichiarazione sottoscritta dai debitori, la reale consistenza dei rispettivi debiti verso l'impresa e che consenta di discernere circa la effettiva possibilità di realizzo”*; c) per quanto riguarda il magazzino, *“la società ricorrente afferma che le scorte di magazzino hanno un valore di euro 80.000 e che per tale valore sono interamente realizzabili; tale affermazione non è supportata né da un inventario di magazzino (nel piano viene solo sommariamente indicato di cosa si tratta), né da una analitica valorizzazione dei materiali e neppure dalla illustrazione delle ragioni per le quali si ritiene che il magazzino possa essere effettivamente realizzato per l'importo asserito”*; d) per quanto riguarda le immobilizzazioni, *“trattandosi di un piano concordatario in ipotesi di continuità aziendale, le immobilizzazioni, in quanto beni strumentali, non rientrano tra i beni di cui si prevede l'alienazione per il*



soddisfacimento dei creditori; sono comunque allegate al piano tre perizie giurate estimative dei beni strumentali relativamente alle quali non si riscontrano criticità; tuttavia, per poter valutare l'eventuale alternativo beneficio per i creditori in ipotesi di fallimento, si ritiene che sarà opportuno procedere ad una perizia di stima per tali beni da parte di un perito nominato dal Tribunale"; e) per quanto riguarda i debiti, "il piano concordatario espone un ammontare di debiti pari a euro 2.192.381,42, ripartito tra "creditori chirografari" (euro 1.292.662,14), "creditori pignoratizi - privilegiati" (euro 314.713,91, con riferimento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione) e "creditori privilegiati ipotecari" (euro 585.005,37, con riferimento a Erario, banche per mutui e camera di commercio). Anche per i debiti le informazioni presenti nel piano sono alquanto limitate e, soprattutto, non sono supportate da alcuna documentazione che attesti, con dichiarazione sottoscritta dai creditori, la reale consistenza dei rispettivi crediti vantati verso la società ricorrente"; f) per quanto riguarda il trattamento dei debiti, "la società ricorrente offre di pagare, oltre alla totalità delle spese prededucibili, il 20% della complessiva massa debitoria, "senza alcuna distinzione di classe ... [omissis] ..., di fatto non esistendo privilegio garantito pregiudizievole sui beni", come affermato a pagina 18 del piano. In proposito si rilevano due criticità: - la prima riguarda l'entità delle spese prededucibili: infatti, mentre per la quantificazione delle spese di procedura relative alla prima fase si fa riferimento a quelle stimate nel provvedimento del Tribunale, le altre spese sono indicate senza l'esibizione dei rispettivi preventivi sottoscritti dal legale, dall'Advisor e dal professionista attestatore; - la seconda criticità, ben più rilevante della precedente, riguarda il declassamento dei creditori privilegiati in creditori chirografari"; g) per quanto riguarda le modalità di copertura del fabbisogno concordatario, "la società ricorrente afferma che la propria debitoria non sarà soddisfatta mediante il realizzo delle attività correnti presenti in bilancio alla data della domanda (liquidità + magazzino + crediti), bensì mediante i proventi che saranno generati dalla gestione nei successivi cinque anni di operatività. A tal fine a corredo del piano concordatario è esibito un conto economico previsionale del



quinquennio 2021-2025 con l'esposizione di dati economici di ricavi e di costi che però non sono supportati da alcuna valida documentazione. In particolare, per quanto riguarda il conto economico quinquennale in parola: - circa i ricavi delle vendite e delle prestazioni non è esibito alcun piano strategico commerciale quinquennale che indichi quali siano le strategie di commercializzazione che si intendono perseguire per la realizzazione dei ricavi indicati; - quanto ai ricavi rinvenienti dalla vendita di energia prodotta mediante conversione fotovoltaica, sono esibite due convenzioni stipulate dalla società ricorrente con GSE S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici in data 03.11.2011 e 31.10.2012 con le quali sono regolamentati i rapporti tra i due soggetti, i valori dell'incentivazione e le modalità di pagamento, ma non viene esibito alcun piano strategico di produzione e vendita del "prodotto energia"; - circa i proventi rinvenienti dalla locazione di immobili di proprietà, nel conto economico previsionale sono indicati ricavi a tale titolo per l'intero quinquennio 2021-2025, ancorché il contratto di locazione stipulato tra la società ricorrente e la società locataria GESPAK s.r.l., esibito a supporto di tale voce di ricavo, abbia termine il 30 aprile 2022; - circa i costi della produzione indicati nel conto economico quinquennale, non è esibito alcun piano strategico di produzione e non sono indicate le ragioni e le strategie che sono alla base delle varie tipologie di costo; - circa il risultato della gestione finanziaria, nel conto economico quinquennale sono previsti risultati positivi per ogni esercizio, però non è allegato alcun piano strategico finanziario. Inoltre, e non per ultimo in importanza, non sono esibiti gli stati patrimoniali del quinquennio e i relativi piani strategici di dettaglio (in particolare quelli relativi ai flussi di cassa). In altri termini, il conto economico quinquennale, così come esibito a corredo del piano concordatario, non può essere considerato alla stregua di un piano strategico quinquennale sulla base del quale poter esprimere valutazioni sulla continuità aziendale e sui suoi risultati economici e finanziari"; h) per quanto riguarda la relazione di asseveramento, "dal confronto di tale documento con il piano concordatario esibito dalla società ricorrente emerge in tutta evidenza che la relazione di asseveramento esibita a corredo del piano è



sostanzialmente una copia di quest'ultimo e che pertanto ne evidenzia le medesime precise criticità”;

- rilevato che, a conclusione della propria relazione, il commissario ha affermato che “appare evidente che l'attuale versione del piano concordatario predisposto e depositato dalla società ricorrente appare incompleta e, per taluni aspetti, anche improponibile (laddove prevede il declassamento dei crediti privilegiati in crediti chirografari). Inoltre, la relazione di asseveramento, in quanto simile allo stesso piano sia nel contenuto e sia per gli elementi di criticità che la caratterizzano, è tutt'altro che atta a fugare i tanti dubbi”;

- rilevato che la ricorrente, in data 13.05.2021, ha depositato “istanza di integrazione proposta e piano concordato”, con allegata documentazione, in cui ha testualmente dichiarato: a) quanto ai debiti di natura tributaria, “a riguardo dell'istanza di transazione e ristrutturazione fiscale richiesta in data 3.12.2020 si precisa che, allo stato odierno, la Società ICACEM ha depositato all'Agenzia fiscale tutta la documentazione ivi prevista dall'art. 161 L.F. (come da documentazione che quivi si allega) e per come dalla stessa richiesta, perciò, si è attualmente in attesa di una decisione in merito. A tal proposito, la Società, si fa riserva che in caso di diniego della predetta richiesta di ristrutturazione fiscale, il pagamento della debitoria, comunque, sarà così definito: - Pagamento integrale del debito; - Assistito da privilegio a ruolo; - Al netto di sanzioni, aggi e dietimi di mora; - Secondo il cronoprogramma rateale del Piano; - Con corresponsione interessi di legge”; b) quanto ai debiti di natura previdenziale, “in merito alla debitoria riguardante l'Ente previdenziale si precisa che, lo stesso, verrà pagato, altresì, per come di seguito: - Pagamento integrale del debito; - Assistito da privilegio a ruolo; - Al netto di sanzioni, aggi e dietimi di mora; - Secondo il cronoprogramma rateale del Piano; - Con corresponsione interessi di legge”; c) quanto ai flussi di cassa aziendali, “in merito al presente punto si precisa che, i flussi di cassa relativi alla gestione ordinaria aziendale, vengono mensilmente implementati, al fine del pagamento dei ratei del concordato per come di seguito: - Corrispettivi mensilmente derivanti dalla



produzione di energia attraverso i propri impianti fotovoltaici, per come è stato previsto nella Proposta ed nel Piano per circa €. 18.000,00; - Corrispettivi canone mensile relativo al fitto di un capannone alla società Gespark per €. 5.000,00. - Il tutto, come risulta documentato dai rispettivi contratti e convenzioni già depositati in procedura in data 9.04.2021”; d) quanto ai crediti, “a riguardo, sono state trasmesse a mezzo Pec richieste ai creditori della Società per conferma saldi (Quivi Comunicazioni allegate)”; e) quanto al credito afferente agli impianti fotovoltaici, “il credito a tutt’oggi accantonato, per quanto riguarda la produzione energetica degli impianti fotovoltaici, presso il GSE, ammonta a circa €. 364.302,00. Manifestando la volontà della società a canalizzare con immediatezza tutte le somme accantonate sul conto aperto della procedura, a titolo di garanzia della pronta disponibilità. Le ragioni, infine del predetto accantonamento sono le seguenti: l’avvenuta chiusura del c/corrente di funzionamento dedicato per la erogazione delle rimesse da parte della Banca UNICREDIT a seguito contestazione di avvenuto riscontro sui rapporti negoziali di una condizione di usurarietà abnorme ed ultra legalità degli interessi pattuiti ed applicati”; f) quanto ai crediti di Banca MPS e di Banca Intesa (Banco di Napoli), “il credito residuo effettivamente a transazioni risulta per come di seguito:- Banca MPS credito residuo €. 200.000,00; - Banca Intesa (Banco di Napoli) credito residuo €. 68.552,04. Con riferimento agli stessi crediti, sopra riportati, si precisa che gli accordi raggiunti, con gli stessi, troveranno esecuzione nel concordato ed i rispettivi pagamenti ed atti di transazione che (quivi tutti si allegano). Precisando, infine, che gli stessi verranno trattati nella procedura, come chirografari”;

- rilevato che, così come dedotto dal commissario, il piano e la proposta avanzati dalla società debitrice presentano evidenti insuperabili profili di criticità, che non possono che condurre alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo;

- rilevato, in particolare, che: 1) in violazione della disposizione di cui all’art. 160, co. 3 L.F. – secondo cui “la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di

privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione" – il trattamento riservato ai crediti privilegiati (quantificati complessivamente dalla società debitrice in € 899.719,28, di cui € 314.713,91 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, € 362.567,75 in favore di Banca Unicredit, € 162.445,61 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, € 39.272,01 in favore dell'INPS, € 20.720,00 in favore di tre prestatori di lavoro) è il medesimo di quello riservato ai crediti chirografari (soddisfacimento parziale nella misura del 20%) e ciò sebbene il valore dei beni mobili e immobili costituenti l'attivo patrimoniale (pari, a dire della medesima società debitrice, a € 9.500.000,00) sia ampiamente sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei predetti crediti; 2) la relazione ex art. 167, co. 3 L.F. in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano risulta totalmente inattendibile e, pertanto, assolutamente inidonea a consentire ai creditori di valutare compiutamente la convenienza economica della proposta, l'attestatore essendosi in essa limitato a richiamare quanto asserito e proposto dal debitore e ad affermare, in modo estremamente generico, la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, senza tuttavia preoccuparsi di esplicitare l'iter logico e i criteri alla base della propria valutazione; 3) nella predetta relazione, ancora, pur dandosi atto che il presumibile valore di realizzo dell'attivo (pari a € 11.334.031,00) corrisponde a oltre cinque volte l'ammontare dei debiti (pari, invece, a € 2.192.381,42), si attesta inspiegabilmente e senza motivazione alcuna che la proposta e il piano presentati dalla società debitrice (secondo cui i crediti sarebbero tutti soddisfatti nella misura del 20% nell'arco di cinque anni) risulterebbero maggiormente convenienti per i creditori rispetto



all'ipotesi del fallimento; 4) non v'è traccia di un piano strategico quinquennale sulla base del quale poter esprimere qualsivoglia valutazione in ordine alla continuità aziendale e ai suoi risultati economici e finanziari; 5) i dati contabili esposti nella proposta e nel piano in relazione alla liquidità, ai debiti, ai crediti e alle giacenze di magazzino sono totalmente inattendibili, giacché non suffragati da adeguata documentazione;

- rilevato che l'integrazione presentata dalla società debitrice in data 13.05.2021 non è mai stata autorizzata dal Tribunale e consiste, in realtà, in una vera e propria modifica sostanziale della proposta originaria, peraltro depositata oltre il termine inizialmente assegnato, così come successivamente prorogato;
- ritenuto, quindi, che tale supposta integrazione sia anch'essa inammissibile;
- rilevato, in ogni caso, che l'integrazione in questione, oltre a non essere accompagnata da alcuna relazione ex art. 161, co. 3 L.F., non appare comunque idonea a superare le criticità riscontrate in precedenza, in particolar modo quanto all'illegittimità del trattamento riservato ai crediti di natura ipotecaria vantati dagli istituti di credito, all'inattendibilità e genericità dell'attestazione, all'assenza di un piano strategico relativo ai prossimi cinque anni e alla inadeguatezza della documentazione dei dati aziendali;
- ritenuto che a tali criticità non possa avviarsi assegnando alla ricorrente un termine ex art. 162, co. 1 L.F., tenuto conto che, ai sensi della disposizione citata, entro il predetto termine è possibile solo produrre nuovi documenti e apportare integrazioni, non già, come invece in tal caso apparirebbe necessario, presentare una proposta e un piano totalmente nuovi, completamente diversi da quelli originariamente presentati;
- ritenuto, in ogni caso, che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 11882 del 18.06.2020), l'assegnazione del termine di cui sopra sia meramente facoltativa, posto che l'art. 162, co. 1 L.F. attribuisce al giudice un potere meramente discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità;
- ritenuta la competenza del Tribunale, atteso, per un verso, che la sede sociale è

posta in Corigliano-Rossano, nonché, per altro verso, che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia;

- ritenuta la legittimazione ad agire della BPER Banca s.p.a. e, per essa, della BPER Credit Management s.c.p.a., il cui credito, pari a € 318.625,46, deriva dalla fideiussione del 15.07.2010, come successivamente integrata in data 16.07.2015, prestata in relazione al contratto di locazione finanziaria concluso tra la I.CA.CE.M. di Rinaldi Giuseppe Vincenzo & C. s.n.c. (quale utilizzatrice) e la Alba Leasing s.p.a. (quale concedente) e da quest'ultima escussa dopo la risoluzione del predetto contratto, avvenuta in data 31.08.2016;

- ritenuta la ricorrenza dei presupposti di assoggettabilità a fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F., così come chiaramente desumibili dalla lettura dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, così come desumibile dalla medesima domanda di concordato preventivo, è pari a € 2.292.318,00 e, quindi, è ampiamente superiore ad € 30.000,00;

- ritenuto che risulti comprovato lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, rivestendo la qualità di imprenditore commerciale (svolge, infatti, come da oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti, tra l'altro, attività di produzione di manufatti, cemento e affini e di fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e relativa vendita), è soggetta a fallimento;

- ritenuto, in particolare, che l'insolvenza della società convenuta è resa manifesta, oltre che dalla considerevole entità dell'esposizione debitoria complessiva (come desumibile dalla domanda di concordato preventivo), dalla segnalazione a sofferenza da parte di quattro enti (come desumibile dalle stampe della centrale rischi allegata al ricorso per fallimento) e dalla circostanza che gli immobili della società risultano gravati da numerose formalità pregiudizievoli (ipoteca giudiziale iscritta il 20.12.2017; pignoramento trascritto il 22.05.2019; ipoteca legale iscritta l'1.07.2019);



P.Q.M.

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16 e 162 L.F.;

DICHIARA L'INAMMISSIBILITA'

della proposta di concordato preventivo presentata dalla I.CA.CE.M. di Rinaldi Giuseppe Vincenzo & C. s.n.c. e, per l'effetto,

DICHIARA IL FALLIMENTO

della **I.CA.CE.M. di Rinaldi Giuseppe Vincenzo & C. s.n.c.**, con sede in Corigliano-Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, frazione Schiavonea, via SS 106 zona industriale, n. R.E.A. CS-124426, C.F. e P. IVA 01937670782, in persona del socio amministratore Rinaldi Vincenzo Giuseppe, nato a Corigliano Calabro (CS) il 15.06.1973 e residente in Corigliano Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, frazione Scalo, contrada San Francesco;

DICHIARA ALTRESI' IL FALLIMENTO

dei seguenti soci illimitatamente responsabili: a) **Rinaldi Vincenzo Giuseppe**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 15.06.1973 e residente in Corigliano Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, frazione Scalo, contrada San Francesco, C.F. RNLVCN73H15D005C; b) **Simone Carmela**, nata a Corigliano Calabro (CS) il 30.09.1948 e residente in Corigliano Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, via Sant'Anna, C.F. SMNCML48P70D005Q; c) **Rinaldi Franca**, nata a Corigliano Calabro (CS) il 30.03.1969 e residente in Corigliano Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, via Sant'Anna, C.F. RNLFNC69C70D005C; d) **Rinaldi Graziella**, nata a Corigliano Calabro (CS) il 30.06.1971 e residente in Corigliano Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, Via Adua, C.F. RNLGZL71H70D005V;

DELEGA

alla procedura il **giudice dott. Alessandro Paone**.

NOMINA

curatore il dott. Giampiero Procopio, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, L.F.

Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla notifica di questa sentenza, i bilanci e la scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno **15.10.2021, ore 11:00**, per l'adunanza in cui si procederà all'**esame dello stato passivo** avanti al predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di gg. 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione, ai sensi dell'art. 93 l.f. così come modificato dal D.L. 179/2012 conv. L.221/2012, delle domande di insinuazione, restituzione e rivendicazione.

Stabilisce il giorno **15.10.2021, ore 11:00** per l'udienza in cui il predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale, procederà ai sensi dell'art. 40 L.F. alla **nomina del Comitato dei Creditori**, sentito il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Castrovillari, 31.05.2021

Il Giudice Delegato
dott. Alessandro Paone

Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede

